



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno VIII - n. 2-2013  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

16



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VIII - n. 2-2013  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

## *Confronto e conflitto tra giurisdizione civile e confessionale<sup>1</sup>*

ANTONIO FUCILLO

Il tema affidatomi, il “conflitto tra giurisdizioni” in verità è stato sempre studiato da noi ecclesiasticisti prevalentemente in materia matrimoniale. Il problema della riserva di giurisdizione prevista a favore dei tribunali ecclesiastici per le cause di nullità relative ai matrimoni aveva stimolato il dibattito in tema pervenendo a più che apprezzabili risultati scientifici. Sul conflitto in materia matrimoniale si è fatta largo la convinzione che le giurisdizioni (statale e confessionale) siano distinte e debbano continuare ad esserlo rivolgendo i propri effetti in ordinamenti che sono differenti tra loro ed investono ordini (per citare l'art. 7 Cost.) ciascuno indipendente e sovrano.

Al tema matrimoniale è poi succeduto un argomento di gran moda “mediatica”: lo “sbattezzo”. Grande rilievo sociale riveste il desiderio di coloro che all'improvviso vogliono uscire dalla comunione con la Chiesa cattolica attraverso la cancellazione dai registri di battesimo. La questione è densa di risvolti giuridici: la tutela della propria identità di persona in conflitto con il diritto dei genitori di educare la prole (art. 147 c.c.). Anche in questo caso, si crea una sorta di conflitto ordinamentale poiché tali richieste, pur essendo presentate all'interno della giurisdizione civile, producono effetti significativi anche nella giurisdizione canonica. Occorre, quindi, domandarsi fino a che punto l'autonomia ordinamentale della Chiesa sia impermeabile a tali richieste.

Tutto ciò pone l'accento su di un problema che forse bisogna riprendere a studiare, cioè dove inizia la giurisdizione dello Stato e dove inizia la giurisdizione delle chiese, iniziando a pensare non più solo alla Chiesa Cattolica, confessione di maggioranza fortemente istituzionalizzata, e capendo se si

---

<sup>1</sup> Testo della relazione “orale”, si pubblica privo di note bibliografiche e con una sola appendice di riferimento.

può parlare di giurisdizioni in senso ecclesiologico, cioè nel senso appunto delle confessioni o di alcune di esse.

Molti di noi seguono vicende sportive, e si assume come dato acquisito la cosiddetta autonomia della giustizia sportiva, quale giurisdizione dello sport che sembra palesemente contrastare con l'art. 24 Cost., che recita "tutti hanno diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti soggettivi e interessi legittimi". Se io, ad esempio, gioco professionalmente a calcio ed offendo l'arbitro e mi infliggono tre turni di squalifica, non posso presentare ricorso al Tar, nonostante che ciò sarebbe un mio diritto "costituzionalmente garantito", poiché se non disputo l'incontro non posso di fatto esercitare la mia prestazione lavorativa; tuttavia nessuno dubita che vi sia un'autonomia giurisdizionale dello sport. Paradossalmente, invece, tutte le volte che si deve parlare di diritti fondamentali e della loro tutela all'interno delle comunità ecclesiali, qualunque esse siano, il problema della giurisdizione viene sistematicamente sollevato in senso opposto, ossia l'ordinamento dello Stato viene invocato ad intervenire, ad esempio, per vietare il burqa, evitare la mutilazione genitale femminile rituale, limitare l'uso delle campane della chiesa di fronte casa quando costituiscono immissioni moleste. Mi sembra stridente il problema: nell'Europa Occidentale "sviluppatata" mi pare che lo spazio che si riserva alle religioni sia uno spazio marginale – eccessivamente marginale – perché si confondono le esigenze delle confessioni come un'invadenza rispetto al vivere civile che si vuole ammantato di una sorta di laicità secolare ed eguale. Ciò produce un profondo e dannoso distacco tra valori religiosi e civili che si fanno apparentemente confliggere mentre il loro legame è assolutamente indefettibile. Per un rapido riscontro basta leggere il codice civile e capire come alcuni concetti sono intrisi di senso religioso, tra i quali, ad esempio, il "buon padre di famiglia", l'equità e la fedeltà coniugale.

Tutto questo porta alla creazione di un rapporto inevitabilmente complesso tra contenuti fideistici e normazione.

È evidente che ciascuno di noi, ha una sua obbligatoria qualificazione civilistica quale cittadino, rispondendo all'ordinamento giuridico del posto in cui si vive, ma ciascuno può avere anche una appartenenza confessionale che è molto più profonda perché è volontaria (molte volte è volontaria, anche se ci sono eccezioni); è vero che in molti dei nostri comportamenti c'è ciò che la tradizione ci ha tramandato, anche se poi man mano questa diventa appartenenza che può essere anche negativa. Anche non appartenere è una decisione in materia fideistica. Se appartengo, quando e come il regime dell'appartenenza incide sulle scelte che voglio effettuare? In quale ambito ciò emerge in modo evidente? Ad esempio, in materia matrimoniale: se io voglio sposarmi secondo il rito canonico, compio una scelta; non posso

farlo se non dichiaro liberamente di aderire alla mia confessione religiosa. A tale fine, è prevista una sorta di istruttoria prematrimoniale, durante la quale il parroco interroga i nubendi e pone attenzione sulla sacralità del matrimonio, poiché la mia appartenenza si traduce in una scelta che poi produce effetti nel mondo del diritto. Questa scelta produce un risultato giuridicamente tutelabile? E se è giuridicamente tutelabile, da chi e come è giuridicamente tutelabile? L'art. 7 Cost., sul quale si sono dette tante – forse troppe – cose per troppi anni, nel I comma riconosce formalmente che lo Stato e la Chiesa sono ciascuno indipendenti e sovrani nel proprio ordine. Una sorta di autonomia si riscontra anche nell'art. 8, II comma, Cost., che consente alle confessioni religiose di organizzarsi secondo i propri statuti. Questa appartenenza in che modo è tutelabile nell'ordinamento giuridico civile?

Il problema è molto significativo avendo una natura tecnico-giuridica, da consumati giuristi, in quanto non sta tanto nel verificare se esistono degli organismi di giustizia o delle confessioni che debbano intervenire per tutelare gli aspetti conflittuali di ciascuno di loro, ma è, l'opposto, di come la giustizia, intesa non come organizzazione giudiziaria, ma il sistema giuridico, debba intervenire per tutelare le appartenenze religiose e le scelte religiose e quale sia il limite di esso, il confine che l'ordinamento civile non può e non deve oltrepassare. Tutto ciò porta inevitabilmente ad un rischio di conflitto quando l'appartenenza confligge con l'ordinamento dello Stato.

Il conflitto tra essere cittadino e fedele va evitato proprio con l'approntamento di strumenti giuridici efficienti, altrimenti il rischio è che tale conflitto si traduca in gesti e/o comportamenti estremisti, sviluppandosi (nei fedeli delusi) quella che i sociologi chiamano “politica di appartenenza”. Così in materia di simboli religiosi spesso si combatte contro divieti laicisti piuttosto che per il diritto di esporli. A volte, ad esempio, non si presta alcuna attenzione alla presenza di un crocifisso su una parete, ma se qualcuno propone di toglierlo, ci si batte per mantenerlo, in alcuni casi, non perché si è convinti che il crocifisso ci rappresenti, ma perché ci dà fastidio che si imponga la relativa rimozione.

Qual è allora il messaggio (mi si consenta un pò di provocazione)? Bisogna recuperare quello che è il “non temuto” delle religioni e della religiosità, posto su piani distinti solo in apparenza nel senso che a volte converge nell'unità dell'esperienza. Il conflitto tra ragione e fede deve trovare la giusta mediazione nell'ordinamento civile per dare risposta e tutela proprio ai casi in cui, nello stesso soggetto giuridico, i due sistemi si incontrano. Operando così si riduce certamente lo spazio al contrasto tra obblighi civili ed imperativi religiosi.

In conclusione perché conflitto e contrasto? L'idea di giurisdizione va recuperata: il giurista di oggi dovrà utilizzare non l'idea conflittuale, fede contro Stato, ma una chiave di lettura opposta, che sia integrativa dei contenuti fideistici con quelli giuridico-positivi e possa rappresentarne una sintesi, per cui ogni istanza religiosa possa trovare adeguato spazio di esercizio e contenimento all'interno dell'ordinamento statale.

Questo è per me uno dei contenuti della disciplina del "diritto ecclesiastico". Ecco un'altra ragione per cui questa materia è fondamentale nella formazione giuridica. Nessun giurista può operare senza conoscere come dare legittima tutela a tutto ciò che fa di ciascun essere umano da un lato un *cives* dall'altro un *fideles*.

Per completezza, è evidente che i problemi in materia canonistica si capiscono meglio, non perché la materia sia più semplice ma perché la Chiesa Cattolica è fortemente istituzionalizzata.

Quello che a me interessa di più oggi è, ad esempio, analizzare la conflittualità (interessi religiosi-interessi civili) di tipo negoziale.

Uno sguardo nel mondo professionale evidenzia le continue richieste di efficaci forme negoziali di tutela di situazioni giuridiche soggettive complesse e riferibili ad altri culti. Emblematico è il caso di un gruppo di islamici che hanno fondato un'associazione non riconosciuta che si chiama "Comunità e civiltà", la quale in realtà gestisce delle moschee (le acquista, le ristruttura e le amministra) che hanno una serie di problemi, tra cui alcuni soggetti che (acquisita la qualifica di soci) disturbano la loro attività culturale. Cosa succede se l'associato intende esercitare i suoi diritti? Se ci si iscrive ad un'associazione ci sono regole interne e se non ci si comporta correttamente viene inflitta una sanzione sindacabile dall'ordinamento civile, a norma dell'art. 24 c.c. Chi valuta la giustizia o giustezza di questa decisione? Come si fa a dire a chi è iscritto a quest'associazione che va espulso? Ad esempio, Tizio viene espulso perché si accompagna ad una divorziata o ad una cattolica. Queste ragioni trovano o no una tutela? Io ho diritto ad essere reintegrato in quest'associazione se sono stato allontanato per motivi civilisticamente incomprensibili? La libertà religiosa del gruppo prevale sulla tutela del singolo?

La nostra società ha di fronte la grande sfida di costruire la pace sociale sul rispetto delle diversità attribuendo tutela e rispetto ad ogni credenza religiosa facendo sì che ciascuno possa liberamente vivere la propria appartenenza confessionale non in conflitto con l'ordinamento civile ma in piena armonia con esso.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO.

- BOTTA R., *L'esegesi del silenzio (nuovo Concordato e riserva di giurisdizione ecclesiastica del matrimonio)*, in AA.VV., *Concordato e legge matrimoniale*, a cura di S. BORDONALI, A. PALAZZO, Jovene, Napoli, 1990, p. 667 ss.
- CANONICO M., *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996.
- FINOCCHIARO F., *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 335 ss.
- FUCCILLO A., *Giustizia e religione*, vol. 2, Giappichelli, Torino, 2011, p. 76 ss.
- MARCHEI N., *La giurisdizione sul matrimonio canonico trascritto*, in AA.VV., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. CASUSCELLI, Giappichelli, Torino, 2012, p. 265 ss.
- PELLEGRINO P., *La riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici. Prima e dopo l'entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218*, Giuffrè, Milano, 2001.
- RICCA M., *Pantheon. Agenza della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 345 ss.
- SERRA B., *In tema di responsabilità professionale dell'avvocato rotale. Profili giurisdizionali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), novembre 2012.
- TEDESCHI M., *Ancora su giurisdizione canonica e civile. Problemi e prospettive*, in ID., *Scritti di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 113 ss.
- TEDESCHI M., *La riserva di giurisdizione alla prova. Prospettazioni teleologiche e realtà ontologica*, in ID., *Scritti di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 91 ss.
- VITALI E., *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale e principi supremi dell'ordinamento costituzionale*, in AA.VV., *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di R. BOTTA, Jovene, Napoli, 2006, p. 381 ss.